

ALLEGATO IV

LIVELLI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

I livelli di riferimento per la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono i seguenti:

Alimento	Livello di riferimento [µg/kg]
Patate fritte a bastoncino pronte per il consumo	500
Patatine (chips) a base di patate fresche e a base di pasta di patate	750
Cracker a base di patate	
Altri prodotti a base di pasta di patate	
Pane morbido	
a) Pane a base di frumento	50
b) Pane morbido diverso dal pane a base di frumento	100
Cerali per la prima colazione (escluso il porridge)	
— prodotti a base di crusca e cereali integrali, cereali soffiati	300
— prodotti a base di frumento e segale ⁽¹⁾	300
— prodotti a base di granturco, avena, spelta, orzo e riso ⁽¹⁾	150
Biscotti e cialde	350
Cracker esclusi i cracker a base di patate	400
Pane croccante	350
Pane con spezie (panpepato)	800
Prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria	300
Caffè torrefatto	400
Caffè (solubile) istantaneo	850
Sucedanei del caffè	
a) succedanei del caffè contenenti esclusivamente cereali	500
b) succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria ⁽²⁾	
c) succedanei del caffè contenenti esclusivamente cicoria	4 000
Alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi biscotti e fette biscottate ⁽³⁾	40
Biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾	150

⁽¹⁾ Cereali non integrali e/o non a base di crusca. Il cereale presente nella quantità maggiore determina la categoria.

⁽²⁾ Il livello di riferimento da applicare ai succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria prende in considerazione la proporzione relativa di questi ingredienti nel prodotto finale.

⁽³⁾ Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.